

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
03/08/2023 SENTITE LE RAPPRESENTANZE SINDACALI

AGGIORNATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
15.03.2024

INDICE

| | |
|---|----|
| 1. OBIETTIVO E PRINCIPI DI RIFERIMENTO DELLA PROCEDURA | 3 |
| 2. RIFERIMENTI..... | 5 |
| 3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI | 6 |
| 4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO E/O DEI DOCUMENTI | 7 |
| 4.1 AMBITO SOGGETTIVO | 7 |
| 4.2 AMBITO OGGETTIVO..... | 7 |
| 4.2.1. Oggetto della segnalazione..... | 7 |
| 4.2.2. Esclusioni..... | 9 |
| 4.3 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE | 9 |
| 4.4 CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE..... | 10 |
| 4.5 GESTORE DELLA SEGNALAZIONE | 10 |
| 4.6 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE DAL RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI | 11 |
| 4.6.1. Gestione delle segnalazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 | 13 |
| 4.7 AZIONI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA | 14 |
| 5. TUTELE..... | 14 |
| 5.1.RISERVATEZZA | 15 |
| 5.2. TUTELA DA RITORSIONI | 16 |
| 5.3. LE MISURE DI SOSTEGNO | 18 |
| 6. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 18 |
| 7. REPORTISTICA, REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE | 18 |
| 8. ULTERIORI CANALI DI SEGNALAZIONE PREVISTI DAL D.LGS. 24/2023 | 19 |
| 8.1. IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO | 19 |
| 8.2. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA | 20 |
| 8.3. DENUNCIA..... | 20 |

OBIETTIVO E PRINCIPI DI RIFERIMENTO DELLA PROCEDURA

Obiettivo della Procedura

La presente PROCEDURA, adottata in data 03 agosto 2023 dal Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. (la "Società") ha il principale obiettivo di garantire la manifestazione della libertà di espressione ed informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni, al fine di contrastare e prevenire la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di Violazioni di legge nel contesto aziendale, ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ("D.Lgs. 24/2023") e delle Linea guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, nella loro versione vigente, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC").

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente PROCEDURA è quello di fornire chiare indicazioni operative in relazione al processo di invio, ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni effettuate da chiunque vi abbia titolo, terzi o dipendenti, come individuati dall'art. 3, c. 3 del D. Lgs. 24/2023, anche in forma anonima, nonché circa le forme di tutela che vengono offerte ai segnalanti dal D.Lgs. 24/2023.

La presente procedura costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Tutela della riservatezza e della privacy

Il Responsabile delle Segnalazioni e tutti i soggetti coinvolti nella ricezione e trattamento delle segnalazioni devono garantire l'assoluta riservatezza delle informazioni ricevute attraverso le segnalazioni e, in particolare: dell'identità dei soggetti segnalanti, dei segnalati, delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, fatti salvi gli obblighi di legge. Si rinvia al successivo paragrafo 5.1.

È tutelato il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni, nonché dei soggetti segnalanti ai sensi della legge vigente e, in particolare, del D.lgs. 24/2023, del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 (cd. GDPR), del Codice della Privacy (D. Lgs. 196/03 e s.m.i.) e del D.lgs. 201/2018.

Misure di protezione

Nei confronti del Segnalante ai sensi della presente procedura sono accordate specifiche tutele, come indicate nei paragrafi 5 e seguenti. In particolare, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati alla segnalazione.

L'adozione di misure discriminatorie può essere segnalata all'ANAC che, in caso di accertamento della natura ritorsiva del comportamento o dell'atto, può irrogare sanzioni alla Società.

Al soggetto segnalante ("Segnalante") viene anche riconosciuta la limitazione di responsabilità in caso di rivelazione e diffusione di alcune categorie di informazione, nonché la possibilità di richiedere assistenza o consulenza a titolo gratuito a particolari enti del terzo settore individuati dall'ANAC.

Le misure di tutela (ad eccezione della riservatezza) sono estese anche ai soggetti individuati all'art. 3 del D.lgs. 24/2023, e quindi ai seguenti soggetti:

- facilitatori, ossia le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, prestandogli consulenza e sostegno, e che opera all'interno del medesimo contesto lavorativo del Segnalante;
- persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado o persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del Segnalante;
- colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il Segnalante (soggetti che, al momento della segnalazione, lavorano con il Segnalante e con lo stesso hanno un rapporto connotato da una continuità tale da determinare un rapporto di comunanza tra le parti);
- enti di proprietà di chi segnala (enti di cui il soggetto segnalante è titolare in via esclusiva oppure in cui il soggetto detiene la partecipazione maggioritaria);
- enti per i quali il Segnalante lavora (es. dipendente di un'impresa che effettua un servizio di fornitura per la Società);
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del soggetto segnalante (es. partnership tra imprese).

Le tutele si applicano anche in caso di segnalazione anonima, qualora la persona segnalante sia stata successivamente identificata.

Sistema sanzionatorio

Sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto della presente procedura, fermo in ogni caso qualsivoglia responsabilità, anche di natura civile, penale e/o amministrativa da accertarsi da parte delle autorità competenti. In particolare:

- sanzioni disciplinari in capo al segnalante che – a seguito di valutazione del Responsabile delle Segnalazioni – abbia in mala fede segnalato violazioni che si rivelino infondate e, più in generale, che abbia abusato o fatto un improprio utilizzo e/o un'intenzionale strumentalizzazione della presente procedura;
- Sanzioni a carico del Responsabile delle Segnalazioni o dei soggetti preposti all'istruttoria in caso di violazione dolosa dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione;
- sanzioni a carico del gestore della segnalazione per l'omessa attività di verifica relativa alla segnalazione ricevuta;

sanzioni a carico del soggetto che commette ritorsioni; Sanzione disciplinare in capo al segnalato nel caso in cui il Responsabile delle Segnalazioni, all'esito dell'istruttoria, accerti la fondatezza della segnalazione e venga avviato il procedimento disciplinare interno.

Dalla violazione della presente procedura può discendere l'applicazione delle specifiche sanzioni individuate nella Parte Generale del Modello Organizzativo alla sezione "Sistema disciplinare".

L'art. 21 del D.lgs. 24/2023 prevede, poi, specifiche sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle previsioni contenuto nel medesimo Decreto.

RIFERIMENTI

- Art. 6 comma 2 bis) del D.lgs. 231/2001
- Regolamento del Parlamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Legge 30 novembre 2017 n.179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, de 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (il D.lgs. 24/2023).

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Segnalazione: comunicazione di informazioni relative a violazioni di legge da intendersi quali comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo e che riguardano condotte illecite riferibili a discipline specifiche indicate al successivo paragrafo 4.2.

Segnalante: soggetto che può inviare le segnalazioni ai sensi della presente procedura, come indicato al paragrafo 4.1.

Segnalato: soggetto menzionato nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o comunque implicato nella violazione segnalata.

Piattaforma informatica Zucchetti My Whistblowing (di seguito anche "Piattaforma informatica"): canale interno dedicato all'invio e alla gestione delle segnalazioni, che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, delle persone segnalate o comunque coinvolte, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione

Responsabile delle Segnalazioni: Organismo individuale autonomo, dedicato e formato a cui è affidata la responsabilità di gestire e, ove necessario, assegnare agli organi competenti l'istruttoria delle segnalazioni ricevute.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Si tratta di atti o provvedimenti o comportamenti che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano un pregiudizio ai soggetti tutelati. La definizione viene meglio definita al punto 5.2.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO E/O DEI DOCUMENTI

4.1 AMBITO SOGGETTIVO

Le segnalazioni possono essere inviate dai soggetti espressamente individuati da D.lgs. 24/2023, come di seguito indicati:

- **Lavoratori** della Società, ivi compresi i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, intermittente, tempo determinato, apprendistato, lavoro accessorio, nonché i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali, oltre che i lavoratori in somministrazione, i tirocinanti ed i volontari.
- **Lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori e consulenti** che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società.
- **Fornitori:** lavoratori o collaboratori delle società esterne che svolgono la propria attività lavorativa fornendo beni o servizi o realizzando opere in favore della Società.
- **Azionisti** da intendersi come le persone fisiche che sono socie della Società.
- Persone che, **anche di fatto, esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza** della Società.

Le previsioni del presente documento si applicano quando il suindicato rapporto giuridico è in essere, ma anche nei casi in cui non è ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, e successivamente allo scioglimento dello stesso se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso delle attività lavorative, nonché durante il periodo di prova.

4.2 AMBITO OGGETTIVO

4.2.1. Oggetto della segnalazione

Ai sensi del D.lgs. 24/2023 oggetto della segnalazione possono essere comunicazioni di violazioni, anche sospette, intese come comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Società di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, aventi ad oggetto:

- illeciti commessi nell'ambito della gestione di appalti pubblici;
- violazione delle norme che regolano i servizi, i prodotti ed i mercati finanziari, nonché delle norme poste a prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- violazione delle norme a tutela dell'ambiente;
- violazione delle norme poste a tutela della salute pubblica;

- violazione delle norme volte alla tutela della vita privata e protezione dei dati personali, nonché alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazione delle norme poste a tutela del consumatore;
- violazione delle norme in materia di sicurezza e conformità dei prodotti e sicurezza dei trasporti, nonché sicurezza degli alimenti e dei mangimi e benessere degli animali;
- violazione delle norme in materia di radioprotezione e sicurezza nucleare;
- atti od omissioni che relativamente alla frode ed altre attività illegali ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 del TFUE come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione Europea);
- violazione delle norme in materia di concorrenza;
- violazione delle norme in materia di aiuti di Stato,
- violazione delle norme in materia di mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto ovvero la finalità della normativa applicabile in materia di imposta della società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità della disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori di cui sopra;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Al fine di circostanziare concretamente il perimetro di applicazione del presente documento si riportano alcuni esempi (non esaustivi) di violazioni che possono essere oggetto di segnalazione:

- violazioni delle previsioni delle procedure aziendali, ivi incluse quelle contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Sanlorenzo S.p.A.;
- atti di corruzione tentati e/o effettuati;
- atti posti in essere ovvero operazioni tentate o realizzate al fine di favorire l'attività di riciclaggio e/o finanziamento al terrorismo;
- falsificazione/occultamento/distruzione di documenti aziendali o contabili e altre false rappresentazioni di informazioni finanziarie;
- atti posti in essere in violazione delle norme in materia di imposte sulle società;
- pagamenti e liquidazioni non giustificati;

- accesso illegittimo ai sistemi informativi;
- illecito trattamento di dati personali.

4.2.2. Esclusioni

Sono escluse dalle segnalazioni ammissibili - che quindi non saranno gestite secondo quanto previsto dalla presente procedura - quelle di seguito indicate:

- Contestazioni o rivendicazioni o richieste aventi ad oggetto questioni interpersonali. Le doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, dovranno continuare ad essere inviate alle funzioni del Personale di competenza che si occuperanno della relativa gestione.
- Reclami connessi a disservizi o problematiche relative alle prestazioni svolte da Sanlorenzo S.p.A., da inviare alle dedicate funzioni aziendali.
- Notizie palesemente prive di fondamento, informazioni di dominio pubblico, informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. rumors/voci di corridoio);
- Segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria da specifici atti normativi con riguardo ai seguenti ambiti:
 - Servizi finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo per i quali le Società tenute ai relativi obblighi hanno attivato le procedure di segnalazione previste dalle relative norme;
 - Sicurezza dei trasporti per quanto concerne il settore dell'aviazione civile e navale;
 - Tutela dell'ambiente con riguardo alla normativa relativa alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
- Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

4.3 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il segnalante precisa nella segnalazione in modo più circostanziato possibile le informazioni sulla violazione di sua conoscenza. In particolare, le segnalazioni devono avere alcune caratteristiche necessarie per permettere al Responsabile delle

Segnalazioni di effettuare le verifiche e gli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, tra cui:

- l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto;
- la descrizione chiara e completa del fatto;
- l'indicazione delle generalità o di altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui viene attribuito il fatto segnalato.

Il segnalato può, altresì, allegare documenti per fornire elementi ulteriori relativi al fatto e indicare altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

4.4 CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE

La Società ha attivato la piattaforma informatica Zucchetti My Whistleblowing accessibile dalla intranet aziendale e dal sito web di Sanlorenzo, che permette di effettuare segnalazioni nelle seguenti forme:

- scritta, con la possibilità di caricare documenti e contenuti video;
- orale, con la possibilità di trasmettere mediante la piattaforma messaggi vocali, nonché di richiedere un appuntamento al Gestore delle Segnalazioni.

In caso di richiesta di incontro, il contenuto dell'incontro, previa autorizzazione del segnalante, verrà documentato mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure verrà riportato in un verbale redatto dal gestore della segnalazione e sottoscritto dal segnalante a conferma della correttezza di quanto riportato.

Il Segnalante può scegliere di effettuare una segnalazione anonima opzionando tale scelta sulla piattaforma informatica.

4.5 GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

Il soggetto competente alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni è il **Responsabile delle Segnalazioni**, attualmente individuato nel Responsabile Internal Audit della Società.

Nella gestione delle attività operative il Responsabile delle Segnalazioni può avvalersi del supporto di risorse interne ovvero di professionisti esterni allo scopo incaricati.

Il Responsabile delle Segnalazioni, pur rimanendo il soggetto competente della gestione della segnalazione, può richiedere un supporto allo svolgimento dell'istruttoria delle

segnalazioni aventi rilevanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 all'Organismo di Vigilanza della Società, si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 4.6.1.

Qualora la segnalazione dovesse riguardare il Responsabile delle Segnalazioni, la piattaforma indirizzerà la segnalazione all'Organismo di Vigilanza, mediante apposito alert indirizzato alla casella di posta dei membri dell'OdV.

Nel caso in cui un soggetto diverso dal Responsabile delle Segnalazioni riceva una segnalazione attraverso canali ulteriori rispetto a quelli predisposti dalla Società, questi dovrà:

- accedere alla piattaforma informatica, effettuare una segnalazione trasmettendo sulla piattaforma i contenuti della segnalazione ricevuta entro 7 giorni dal ricevimento della stessa, adottando modalità operative tali da assicurare idonea riservatezza,
- contestualmente dare al segnalante notizia di tale trasmissione, ove possibile.

Una volta ricevuta la suddetta segnalazione, il Responsabile delle Segnalazioni provvederà alla gestione della stessa. I termini temporali di gestione della segnalazione decorrono dalla data di trasmissione sulla piattaforma operata dall'originario ricevente della segnalazione.

4.6 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE DAL RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI

Una volta ricevuta la segnalazione, la stessa viene registrata automaticamente sull'applicativo informatico.

Il Responsabile delle Segnalazioni verifica l'ammissibilità della segnalazione e, in particolare:

- se non rientra nell'ambito di applicazione oggettivo del D.lgs. 24/2023, perché non rilevante o espressamente esclusa ai sensi del paragrafo 4.2.1. che precede, il Responsabile delle Segnalazioni la inoltra alla struttura organizzativa competente (es. Responsabile del Personale di competenza qualora si tratti di una richiesta di carattere personale relativa al proprio rapporto di lavoro), la archivia e ne dà comunicazione al segnalante;

se la genericità del contenuto della segnalazione non consente di comprenderne i fatti, nonché se i documenti allegati sono inappropriati e inconferenti, il Responsabile delle Segnalazioni la archivia e ne dà comunicazione al segnalante.

In ogni caso, il Responsabile delle Segnalazioni rilascia al segnalante, mediante l'applicativo, un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione della stessa.

Se la segnalazione risulta ragionevolmente fondata ed è supportata da elementi sufficienti per procedere, il Responsabile delle Segnalazioni avvia la fase di indagine e, a tal fine:

- può richiedere chiarimenti e integrazioni della segnalazione al segnalante, anche se anonimo – o comunque interloquire con lo stesso – mediante la messaggistica prevista dalla piattaforma;
- può richiedere chiarimenti e integrazioni a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele al fine di garantire la tutela della riservatezza;

qualora non pregiudichi lo svolgimento delle attività e il Responsabile delle Segnalazioni ritenga necessario acquisire informazioni dal segnalato, può informarlo dell'esistenza di una segnalazione nei suoi confronti e procedere alla raccolta delle relative informazioni mediante richiesta scritta ovvero mediante audizione del segnalato, con verbalizzazione dell'incontro. Il segnalato, se è a conoscenza dell'esistenza di una segnalazione che lo coinvolge, può in ogni caso richiedere di essere sentito e il Responsabile delle Segnalazioni dà seguito alla richiesta ricevuta invitando il segnalato a formulare le sue osservazioni per iscritto;

- avvalersi delle strutture organizzative aziendali e/o di consulenti esterni, espressamente incaricati, per gli approfondimenti ritenuti necessari.

Al termine delle verifiche, il Responsabile delle Segnalazioni:

- archivia la segnalazione in caso di infondatezza della stessa;
- condivide l'esito delle verifiche con le competenti strutture aziendali come indicato al 4.7..

Entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, il Responsabile delle Segnalazioni fornisce riscontro¹ al segnalante. Il riscontro è fornito anche nel caso in cui il Responsabile delle Segnalazioni ritenga che la segnalazione non sia ammissibile.

¹ Con riferimento al **riscontro da effettuare entro il termine di tre mesi**, lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione (qualora la segnalazione si rilevi infondata), nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente delle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio ad un'autorità competente per ulteriori indagini. Il riscontro può anche essere **meramente interlocutorio**, potendo essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tal ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti saranno comunque comunicati al segnalante.

Tutte le attività svolte dal Responsabile delle Segnalazioni sono tracciate nella piattaforma informatica, dal ricevimento della segnalazione sino alla chiusura della stessa.

4.6.1. Gestione delle segnalazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001

Qualora la segnalazione valutata ammissibile (in quanto ragionevolmente fondata e supportata da elementi sufficienti per procedere) dal Responsabile delle Segnalazioni, sia, ad avviso di quest'ultimo, rilevante ai sensi del D.lgs. 231/01, il Responsabile può richiedere, mediante la piattaforma informatica, il supporto per lo svolgimento dell'istruttoria all'Organismo di Vigilanza entro 5 giorni dal ricevimento della segnalazione, autorizzando l'OdV all'accesso alla piattaforma informatica.

Qualora, ad avviso dell'Organismo di Vigilanza, la segnalazione non rilevi ai fini del D.lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza comunica, tale circostanza al Responsabile delle Segnalazioni che procederà autonomamente alla conduzione delle attività istruttorie.

Qualora, ad avviso dell'Organismo di Vigilanza, la segnalazione sia rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza conferma al Responsabile delle Segnalazioni il proprio supporto nella gestione delle attività istruttorie.

Il riscontro dell'Organismo di Vigilanza rispetto alla richiesta di supporto formulata dal Responsabile delle Segnalazioni è fornito la Piattaforma informatica, tempestivamente e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta di supporto.

Nell'ambito di tali attività istruttorie, l'OdV:

- può richiedere chiarimenti e integrazioni della segnalazione al segnalante, anche se anonimo – o comunque interloquire con lo stesso – mediante la messaggistica prevista dalla piattaforma;

può richiedere chiarimenti e integrazioni a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele al fine di garantire la tutela della riservatezza;

qualora non pregiudichi lo svolgimento delle attività e l'OdV ritenga necessario acquisire informazioni dal segnalato, può informarlo dell'esistenza di una segnalazione nei suoi confronti e procedere alla raccolta delle relative informazioni mediante richiesta scritta ovvero mediante audizione del segnalato, con verbalizzazione dell'incontro. Nel caso in cui il segnalato richieda di essere sentito, l'OdV procede in tal senso richiedendo di formulare le sue osservazioni per iscritto;

- avvalersi delle strutture organizzative aziendali e/o di consulenti esterni, espressamente incaricati, per gli approfondimenti ritenuti necessari.

Durante l'attività di verifica, l'Organismo di Vigilanza è tenuto mantenere interlocuzioni con il Responsabile delle Segnalazioni in merito alle attività svolte e da svolgere.

Inoltre, l'OdV comunica al Responsabile delle Segnalazioni, entro 70 giorni dalla data dalla conferma del supporto comunicata al Responsabile delle Segnalazioni, l'esito delle verifiche e le azioni proposte.

In tal modo il Responsabile delle Segnalazioni- in quanto organo responsabile delle segnalazioni - potrà fornire riscontro al segnalante nei termini di legge e segnalare le azioni conseguenti alle competenti strutture aziendali.

In ogni caso, il Responsabile delle Segnalazioni inserisce nella piattaforma tutte le informazioni ricevute dall'Organismo di Vigilanza (comprese le attività svolte dal ricevimento della segnalazione sino alla chiusura della stessa).

4.7 AZIONI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

A conclusione dell'istruttoria, se non ricorrono i presupposti per archiviare la segnalazione, il Responsabile delle Segnalazioni informa dell'esito degli accertamenti gli organi aziendali competenti affinché gli stessi procedano con:

l'adozione dei provvedimenti e/o delle azioni che nel caso concreto si rendano necessari alla tutela della Società, ivi compresa la denuncia alle Autorità competenti;

l'individuazione ed attuazione delle azioni di miglioramento eventualmente individuate; nonché per

l'avvio dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare.

5. TUTELE

Le tutele sottoindicate si applicano quando il segnalante:

- aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero veritiere (es. il segnalante non deve aver consapevolmente segnalato informazioni errate o palesemente prive di fondamento) e rientrassero nell'ambito oggettivo della segnalazione indicato al paragrafo 4.2 che precede;
- ha rispettato quanto previsto dalla presente procedura.

I motivi che hanno indotto il segnalante a presentare la segnalazione sono irrilevanti ai fini della sua tutela.

Le tutele sottoindicate non si applicano quando sia stata accertata con sentenza (anche di primo grado) la responsabilità del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o

comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la responsabilità civile del segnalante per aver riferito informazioni false intenzionalmente con dolo o colpa. In queste ipotesi, sono, inoltre, previste sanzioni disciplinari.

5.1. RISERVATEZZA

Tutti i soggetti coinvolti nella ricezione e trattamento delle segnalazioni devono garantire l'assoluta riservatezza delle informazioni ricevute attraverso le segnalazioni e, in particolare, dell'identità dei segnalanti, dei segnalati, delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, fatti salvi gli obblighi di legge.

Ad eccezione dei casi sopraindicati nei quali le tutele non trovano applicazione, l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo all'invio della segnalazione. L'identità del segnalante e le ulteriori informazioni relative alle segnalazioni non possono, infatti, essere condivise, senza il consenso del segnalante, con soggetti diversi dal Responsabile delle Segnalazioni e dalle strutture necessariamente coinvolte nell'istruttoria delle segnalazioni e dai soggetti destinatari della reportistica, come indicati al successivo paragrafo 7 (a questi ultimi non può essere rivelata l'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi).

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, l'identità del segnalante può essere rivelata, previo consenso espresso del segnalante, alla funzione competente per i provvedimenti disciplinari allorquando la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato. In tali ipotesi, è dato avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Nel caso di avvio di procedimento di fronte alla Corte dei Conti nei confronti del segnalato, l'identità del segnalante non viene rilevata fino alla chiusura dell'istruttoria. Dopo questo termine l'identità del segnalante può essere disvelata dall'Autorità contabile per essere utilizzata nel procedimento.

Nell'ambito, invece, del procedimento penale, avviato nei confronti del segnalato, l'identità è coperta dal segreto d'ufficio fino alla chiusura delle indagini preliminari. Qualora l'Autorità giudiziaria per esigenze istruttorie volesse conoscere il nominativo del segnalante, la funzione aziendale competente provvede a comunicare l'identità dello stesso.

5.2. TUTELA DA RITORSIONI

Nei confronti del segnalante e degli altri soggetti indicati in premessa non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria per motivi collegati alla segnalazione e che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano un pregiudizio ai soggetti tutelati.

A titolo esemplificativo sono considerate ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamento psichiatrici o medici.

Gli atti che vengono riconosciuti come aventi carattere ritorsivo sono considerati nulli.

L'adozione di misure discriminatorie può essere segnalata all'ANAC che, in caso di accertamento della natura ritorsiva del comportamento o dell'atto, può irrogare sanzioni alla società interessata.

Se si tratta di una ritorsione tentata o minacciata, il soggetto deve fornire elementi da cui si possa desumere l'effettiva sussistenza della minaccia. In caso di allegazione di fatti da parte del segnalante, è onere del soggetto che ha tentato o minacciato la ritorsione dimostrare che i fatti allegati sono estranei alla segnalazione effettuata.

Se nei procedimenti giudiziari o amministrativi o controversie stragiudiziali oppure domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria il segnalante dimostra di aver effettuato una segnalazione e di aver subito una ritorsione, il soggetto che ha posto in essere tali condotte che deve dimostrare il contrario (dimostrare che l'azione intrapresa non ha nessun collegamento con la segnalazione).

L'inversione dell'onere della prova non si applica ai soggetti diversi dai segnalanti (es. facilitatori, ente di proprietà del segnalante etc.).

5.3. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

Il segnalante e gli altri soggetti sopraindicati non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare quando diffonde informazioni coperte dall'obbligo di segretezza, rispetto a:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.p.);
- violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

La limitazione di responsabilità si applica anche per comportamenti, atti o omissioni poste in essere dall'ente o dalla persona se collegati alla segnalazione e strettamente necessari a rivelare la violazione (non superfluo).

L'esenzione da responsabilità opera solo se sussistono alcune condizioni, quali:

- l'acquisizione delle informazioni o l'accesso ai documenti è avvenuto in modo lecito (es. il segnalante ha fatto le copie di atti/accede alla e-mail di un altro collega con il suo consenso);
- al momento della segnalazione il segnalante aveva fondati motivi per ritenere che le informazioni fossero necessarie per far scoprire la violazione (non è integrato il presupposto, ad esempio, in caso di fini vendicativi o opportunistici).

- il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni fossero vere e che rientrassero nell'oggetto delle segnalazioni, avendo altresì effettuato la segnalazione secondo le modalità previste dalla presente procedura.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o che non siano strettamente necessari a rivelare la violazione.

5.4. LE MISURE DI SOSTEGNO

Il Segnalante ha la possibilità di rivolgersi per la migliore effettuazione della Segnalazione agli enti del Terzo settore (il cui elenco è reperibile al sito internet dell'ANAC), i quali prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito, secondo le previsioni e le modalità stabilite nel D.Lgs. 24/2023:

- sulle modalità di Segnalazione;
- sulla protezione dalle Ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

6. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni, nonché dei soggetti segnalanti verrà effettuato in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, dal Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR) e dal D.lgs. 196/03 (Codice della Privacy).

7. REPORTISTICA, REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE

Fermo il rispetto dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante e degli eventuali segnalati, il Responsabile delle Segnalazioni, provvederà a predisporre una reportistica semestrale delle segnalazioni ricevute e gestite, fornendo informazioni aggregate. Tale reportistica verrà messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. nonché dell'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni e la relativa documentazione vengono registrate e conservate in appositi archivi cartacei e/o informatici (tra cui la piattaforma informatica) e conservate per il tempo strettamente necessario alla loro gestione, comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

8. ULTERIORI CANALI DI SEGNALAZIONE PREVISTI DAL D.LGS. 24/2023

I canali di segnalazione da utilizzare in via ordinaria e prioritaria sono quelli interni messi a disposizione della Società come previsto al paragrafo 4.4. che precede.

Il D.lgs. 24/2023 prevede che i segnalanti possano ricorrere al canale di segnalazione esterno attivato presso ANAC ovvero alla divulgazione pubblica solo a determinate condizioni sinteticamente indicate nei paragrafi 8.1 e 8.2 che seguono. Resta ferma la facoltà dei segnalanti di presentare denuncia alle Autorità competenti.

8.1. IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

Il soggetto segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC a determinate condizioni, alternative tra loro:

- il canale interno, anche se obbligatorio, non è attivo;
- il canale interno attivato da Sanlorenzo S.p.A. non è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 in riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- il segnalante ha effettuato una segnalazione tramite il canale interno attivato da Sanlorenzo S.p.A., ma questa non ha avuto seguito (es. la segnalazione non è stata trattata nei termini fissati oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione);
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito (es. il Responsabile delle Segnalazioni è coinvolto nella segnalazione; le prove potrebbero essere occultate o distrutte). Il segnalante deve allegare circostanze concrete e informazioni a sostegno di quanto affermato;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna potrebbe determinare il rischio di ritorsione (es. violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante). Il segnalante deve allegare circostanze concrete e informazioni a sostegno di quanto affermato;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (es. violazione che richiede un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone).

In assenza di questi presupposti la segnalazione non viene gestita da ANAC e il soggetto non beneficia delle tutele indicate al paragrafo 5.

Il canale di segnalazione esterna non può essere utilizzato in caso di violazione rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del Modello organizzativo

8.2. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il soggetto segnalante può effettuare la segnalazione mediante divulgazione pubblica, rendendo di pubblico dominio le informazioni (es. stampa o social network) solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha effettuato una segnalazione interna ed una segnalazione esterna all'ANAC e nessuna delle due segnalazioni ha ricevuto riscontro entro i termini stabiliti;
- il segnalante ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e questa non ha ricevuto riscontro entro i termini stabiliti;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (es. situazione di emergenza o rischio di danno irreversibile);
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito (es. le prove potrebbero essere occultate o distrutte oppure chi ha ricevuto le segnalazioni può essere colluso con l'autore o coinvolto).

Il segnalante deve allegare circostanze concrete e informazioni a sostegno di quanto affermato.

In assenza di questi presupposti il soggetto non beneficia delle tutele al paragrafo 5.

Il canale di segnalazione esterna non può essere utilizzato in caso di violazione rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del Modello organizzativo.

8.3. DENUNCIA

Il segnalante può liberamente rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, beneficiando delle tutele previste.